

COMMISSIONE II

RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE

I.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 NOVEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTIOL GIUSEPPE

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (<i>Discussione ed approvazione</i>):	
Proroga del termine per l'ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia » (255)	1
PRESIDENTE	1, 2
FOLCHI, <i>Relatore</i>	1, 2
MONTINI	2
BERTI	2
RUSSO	2
BRUSASCA	2
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	2

La seduta comincia alle 9,45.

Discussione del disegno di legge: Proroga del termine per l'ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia ». (255).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga del termine per l'ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia ».

L'onorevole Folchi, relatore, ha facoltà di riferire sul disegno di legge, per il quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

FOLCHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ritengo superfluo ricordare i precedenti relativi alla costituzione e alla vita dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia » che aveva il fine di promuovere, mediante l'impiego di lavoratori romagnoli, la valorizzazione agricola dei terreni di alcune zone dell'Africa orientale italiana. A seguito dello scoppio della seconda guerra mondiale, lo Ente medesimo vide distrutto tutto il suo patrimonio, sicché con la legge 9 ottobre 1951, n. 1185, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1951, venne disposta la messa in liquidazione di esso.

Nella previsione che le operazioni di liquidazione, da svolgersi in base alle norme relative alla liquidazione coatta amministrativa di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non avrebbero incontrato difficoltà, fu proposto e disposto che esse avrebbero dovuto essere portate a termine entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo di messa in liquidazione dell'Ente (articolo 1, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1951, n. 1185). Senonché, sopravvenute circostanze hanno sostanzialmente modificato le previsioni.

Infatti, per esigenze varie di ordine procedurale, la nomina del commissario liquidatore

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

e del consiglio di sorveglianza ha subito notevole ritardo. In secondo luogo, il ritardo è dovuto al fatto che, da parte degli ex dipendenti dell'Ente, è stato promosso procedimento giudiziario contro di esso per la liquidazione delle competenze. Infine, essendo l'Ente rientrato solo recentemente in possesso degli stabili di sua proprietà ubicati in Eritrea, è suo interesse procedere alla relativa alienazione senza eccessiva fretta, allo scopo di ricavarne il maggior prezzo possibile.

Soprattutto alla stregua di questa ultima considerazione, io penso che la proroga di 60 giorni prevista dal disegno di legge governativo sia insufficiente e vada protratta almeno al 30 giugno 1954. In questo modo l'Ente godrebbe di un sufficiente lasso di tempo per la ultimazione delle sue operazioni, con beneficio per i creditori in quanto l'Ente medesimo potrebbe contare sul realizzo di maggiori introiti.

Con questa proposta di emendamento, invito la Commissione ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MONTINI. Occorre tener conto che, per quanto riguarda la situazione del personale che aspetta la sua liquidazione, sarebbe auspicabile una soluzione rapida della questione. Pertanto, pur non avanzando una proposta formale, prego il relatore di vedere se il termine da lui proposto non sia troppo eccessivo. Tanto più che, se il Senato non approva il disegno di legge con urgenza, la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* rischia di avvenire in marzo o aprile, per cui la indicazione del 30 giugno rappresenta sempre un termine di 60 giorni, giorno più giorno meno.

BERTI. Io sono invece d'accordo con la proposta del relatore, soprattutto per dare modo all'Ente di colonizzazione di alienare gli stabili in Eritrea senza troppa fretta, onde ricavarne il maggior prezzo possibile. Ciò soprattutto per risolvere la vertenza giudiziaria in corso con soddisfazione degli ex dipendenti.

RUSSO. Io sono d'accordo con il relatore e con l'onorevole Berti, ma l'indicazione del 30 giugno 1954 può non risolvere gli inconvenienti indicati nella eventualità che il Senato non approvi urgentemente il provvedimento, come giustamente ha rilevato il collega Montini. Io penso, pertanto, che sarebbe meglio prorogare il termine di 120, anziché di 60 giorni, senza indicare date fisse.

BRUSASCA. Mi associo alla proposta del collega Russo sottolineando due circostanze. La prima è che il liquidatore, essendo un funzionario in servizio, non percepisce compensi speciali e aggiuntivi a quelli normali, per cui la proroga del termine non arreca alcuna spesa; la seconda è che i due problemi della liquidazione del personale e della alienazione degli immobili non sono divergenti, ma convergenti. Infatti, la liquidazione del personale sarà facilitata da un migliore realizzo nella vendita degli stabili, che aumentano di valore man mano che si possano superare le varie difficoltà che ne ritardano l'alienazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

FOLCHI, Relatore. Rinuncio al mio emendamento e dichiaro di accettare quello dell'onorevole Russo.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna di Etiopia », prevista dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1185, devono essere ultimate entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Pongo in votazione l'emendamento Russo, accettato dal relatore, tendente a sostituire le parole « 60 giorni » con le parole « 120 giorni ».

(È approvato).

L'articolo unico del disegno di legge resta pertanto così modificato:

« Le operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna di Etiopia », prevista dall'articolo 1 della legge 9 ottobre 1951, n. 1185, devono essere ultimate entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè esaminato.

(Segue la votazione).

LEGISLATURA II — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 1953

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Proroga del termine per l'ultimazione delle operazioni di liquidazione dell'Ente di colonizzazione « Romagna d'Etiopia » » (255):

Presenti e votanti 20

Maggioranza 11

Voti favorevoli 20

Voti contrari 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Basso, Berti, Bettiol Giuseppe, Brusasca, Cantalupo, Cappi, De Marsanich, Di Bernardo, Folchi, Foresi, Laconi, Lombardi Riccardo, Manzini, Montini, Moro, Russo, Scaglia, Treves, Vedovato, Villabruna.

La seduta termina alle 10,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
AVV. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI